

PÉTER ERDÖ

LA NUOVA CONDIZIONE GIURIDICA DELLA CHIESA IN UNGHERIA

1. Un processo di cambiamento. — 2. La nuova legge sulla libertà di coscienza, di religione e sulle chiese. — 3. Questioni aperte.

Il presente contributo mira a dare un riassunto del recente sviluppo che si è compiuto nella legislazione ungherese riguardo alla condizione giuridica della Chiesa. Questa presentazione è accompagnata da osservazioni critiche formulate dal punto di vista dell'ordinamento giuridico proprio della Chiesa cattolica.

Prima di tutto bisogna mettere in rilievo che la situazione giuridica della Chiesa cattolica, delle altre comunità religiose e del cittadino credente in genere non è cambiata in Ungheria da un giorno all'altro. Si è trattato di un processo di evoluzione del diritto che aveva avuto inizio prima della promulgazione della nuova legge sulla libertà di coscienza e di religione e sulle chiese, e che non è affatto terminato con essa. Per questo, esamineremo prima i passi più rilevanti di questo processo di cambiamento, poi la stessa nuova legge, e alla fine faremo cenno ad alcune questioni aperte.

1. *Un processo di cambiamento.*

Come abbiamo detto, siamo di fronte ad una *evoluzione del diritto*, non ad una rivoluzione in senso giuridico. Erano, infatti, gli organi competenti secondo il diritto vigente di quel tempo che cominciavano a sopprimere le vecchie norme e strutture costruendone altre.

Nel corso del 1988, anche in Ungheria, erano iniziati i lavori preparatori della redazione di una legge sulla libertà di religione. Il

progetto si inseriva nel quadro più generale della creazione delle strutture giuridiche necessarie per uno Stato di diritto moderno. Riguardo all'idea stessa di una legge speciale sulla questione della religione l'opinione pubblica era abbastanza divisa. Non pochi tra i cattolici e tra i rappresentanti dell'opposizione democratica rifiutavano che venisse preparata una legge speciale, affermando che le garanzie generali da stabilire nella nuova costituzione dovevano essere sufficienti. Altri richiamavano l'attenzione sul fatto che il principio di libertà religiosa figurava anche nella vecchia costituzione, eppure la possibilità del suo esercizio era tutt'altro che soddisfacente. Per questo le garanzie concrete sembravano utili. Cominciò così a delinearsi un consenso assai largo espresso anche da diversi ceti e formulato pure nei principi rispettivi pubblicati da alcune forze dell'opposizione ⁽¹⁾. Sembrava quindi accettabile per quasi tutti che venisse elaborata una legge speciale non per la regolamentazione statale dell'esercizio della religione, ma per garantire questo diritto fondamentale di libertà. Malgrado l'opinione di alcuni specialisti, si riteneva generalmente opportuno di non estendere alle chiese la legge sulle associazioni, per salvaguardare la specificità delle comunità religiose ⁽²⁾.

I concreti cambiamenti nella normativa statale che comportavano il mutamento dell'intero sistema del diritto ecclesiastico del paese, cominciarono nel 1989. All'inizio di quell'anno era ancora considerato vigente un assetto di norme di carattere molto diverso ⁽³⁾.

Vigevano alcune prescrizioni della legge XLIII del 1895 che stabilivano le condizioni del riconoscimento statale delle nuove comunità religiose.

Era in vigore la legge XXXIII del 1947 sull'abolizione della distinzione giuridica tra confessioni o comunità religiose incorporate e quelle semplicemente riconosciute.

Si considerava vigente il decreto-legge n. 5 del 1949 sull'insegnamento della religione, come pure la stragrande maggioranza delle disposizioni del famoso decreto-legge n. 22 del 1957, che prescrive-

⁽¹⁾ Vedi per es. quelli del Foro Democratico Ungherese, redatti in *Hitel* 2 (1989) n. 20, p. 38-40.

⁽²⁾ Cfr. *Kell-e nekünk egyházügyi törvény?*, in *Uj Ember* 45 (1989) 10 dicembre, 2; *Mi legyen az egyházügyi törvényben?*, in *Uj Ember* 45 (1989) 17 dicembre, 2.

⁽³⁾ Per una traduzione tedesca di molte norme dello Stato ungherese in materia ecclesiastica vedi MOREL, J.-ANDRAS, E. (Hrsg.), *Handbuch des ungarischen Katholizismus* (UKI-Berichte über Ungarn 1984), Wien, 1984, 184-254.

va l'assenso statale per la nomina di molte categorie di ministri delle diverse chiese (4).

Si riteneva vigente il decreto legge n. 34 del 1950 che impediva totalmente l'attività di quasi tutti gli istituti di vita consacrata, e che è stato modificato nel 1986 (5) per permettere la fondazione di una sola congregazione femminile di diritto diocesano.

Era pure in vigore il decreto-legge n. 25 del 1959 sulla costituzione dell'Ufficio Statale per gli Affari Ecclesiastici con le successive modifiche che non cambiavano però sostanzialmente il suo contenuto (6).

Oltre questa serie di norme restrittive esistevano alcuni accordi bilaterali, come soprattutto le intese parziali del 15 settembre 1964 tra la Santa Sede e il Governo ungherese.

Le autorità statali consideravano pure vigente l'accordo del 30 agosto 1950 tra il Governo ungherese e la Conferenza episcopale ungherese, stipulato sotto pressione statale, dopo l'internamento di migliaia di religiosi. Questo accordo del resto non è stato ufficialmente promulgato (7) e, secondo il diritto canonico, non poteva ritenersi valido dato che l'episcopato ungherese non aveva sufficiente competenza per contrattare l'intero sistema dei rapporti Stato-Chiesa (8).

Uno dei primi e fondamentali segni del cambiamento di questo sistema è stato il comunicato dell'agenzia di stampa ungherese diffuso nel giugno 1989, secondo il quale il Ministero della pubblica istruzione non prescriveva più la data precisa (negli anni precedenti sempre alcune ore in soli due giorni) dell'iscrizione all'insegnamento della religione nella scuola, e che questa iscrizione in seguito si faces-

(4) In esecuzione di questo decreto-legge sono state promulgate il decreto governativo 23/1971 (2 giugno 1971) e il decreto dell'Ufficio Statale per gli Affari Ecclesiastici 1/1971 (15 ottobre 1971).

(5) Con il decreto n. 41/1986 (11 ottobre 1986) del Consiglio dei Ministri (*Magyar Közlöny*/1986/11 ottobre), la quale costituiva una modifica al decreto-legge 25 del 1959; cfr. ERDŐ, P., *Società di Nostra Signora degli Ungheresi*, in PELLICCIA, G.-ROCCA, G. (ed.), *Dizionario degli istituti di perfezione*, VIII, Roma, 1988, 1671-1672.

(6) Cfr. il decreto-legge n. 11 del 1967, il decreto governativo n. 33 del 1959 (2 giugno 1959) e i decreti del Consiglio dei Ministri 41/1986 (11 ottobre 1986) e 12/1986 (22 aprile 1986) — nel paragrafo 27 (2).

(7) Edizione privata del testo: KOHLMANN, F.-WINKLER, L., *Jogi ismeretek* [Nyíregyháza] 1975, 134-136.

(8) Cfr. R.P., *Az 1950-es « megállapodás » bätteréről*, in *Uj Ember* 46 (1990) 4 marzo, 2; *Az 1950-es egyezmény*, in *Vigilia* 55 (1990), 140-150; 226-231.

se davanti al parroco invece che davanti alla direzione della scuola come prima ⁽⁹⁾.

Il 15 giugno 1989 è stata emanata la disposizione n. 1071/1989 del Consiglio dei Ministri sui principi della futura legge sulla libertà di coscienza e di religione ⁽¹⁰⁾. In questi principi si delinea già una legge chiamata a garantire più questa libertà fondamentale che a regolamentare l'esercizio della religione. Tuttavia, si parla ancora per es. delle condizioni di *fondazione* e non semplicemente di registrazione di una chiesa, i principi mirano ancora a riservare il diritto di intervento allo Stato nelle nomine che vengono compiute dalle autorità ecclesiali non ungheresi ecc.

Poco dopo questa disposizione veniva promulgato il decreto-legge 14 del 1989 sull'assenso necessario per certe nomine ecclesiali e sulla soppressione dell'Ufficio Statale per gli Affari Ecclesiastici ⁽¹¹⁾, in seguito al quale i vescovi potevano già nominare, rimuovere e trasferire i sacerdoti e gli altri ufficiali della Chiesa secondo le prescrizioni del diritto canonico, senza alcun intervento formale da parte degli organi statali. Intanto rimanevano in vigore le intense del 1964 che rendevano possibile una partecipazione statale alle nomine effettuate dalla Santa Sede.

Benché l'Ufficio Statale per gli Affari Ecclesiastici non aveva formalmente nessun organo successore, con il decreto n. 1092/1989 (30 giugno 1989) del Consiglio dei Ministri ⁽¹²⁾ si costituiva il Consiglio Nazionale degli Affari di Religione, organo consultivo del Governo che, secondo il citato decreto, aveva per scopo quello di esaminare le questioni più importanti connesse con la realizzazione della libertà religiosa, promuovendo i rapporti tra Stato e comunità religiose, formulando delle proposte di norme giuridiche e di provvedimenti per gli organi statali, e di « promuovere la continua collaborazione, lo scambio di opinioni e il coordinamento degli interessi tra le chiese, confessioni e comunità religiose esistenti in Ungheria ». Il presidente di questo consiglio è il Presidente del Consiglio dei Ministri, il vice-presidente è il Ministro della Pubblica Istruzione, mentre il segretario è il capo della Segreteria per la Politica Ecclesiastica dell'Ufficio del Consiglio dei Ministri. Tra i membri del consiglio, se-

⁽⁹⁾ Cfr. per es. *Magyar Kurir* 79 (1989) 12 giugno, 322.

⁽¹⁰⁾ *Magyar Közlöny* (1989), 724-725.

⁽¹¹⁾ *Magyar Közlöny* (1989), 771.

⁽¹²⁾ *Magyar Közlöny* (1989), 779.

condo il decreto citato, ogni chiesa, confessione e comunità religiosa esistente in Ungheria può delegare un suo rappresentante. Dal punto di vista del diritto canonico, la costituzione di questo gruppo non è esente da problemi. Soprattutto per quanto riguarda i rapporti con altre comunità religiose, il dialogo con esse viene diretto secondo il diritto canonico dalle proprie autorità competenti della Chiesa cattolica. Anche per la rappresentanza degli interessi della Chiesa cattolica in Ungheria sembra una soluzione poco convincente la partecipazione di un gremio comune con le altre religioni, il quale viene diretto da organi statali, e nel quale è prevista l'uguale presenza per tutte le confessioni, benché i cattolici siano l'assoluta maggioranza della popolazione del paese.

Oltre al Consiglio Nazionale degli Affari di Religione sono sorti altri due organi statali che si occupavano di alcuni problemi riguardanti la religione: la sopraddezza Segreteria per la Politica Ecclesiastica dell'Ufficio del Consiglio dei Ministri e alcune strutture del Ministero della Pubblica Istruzione.

Nell'agosto del 1989 è stato emesso il decreto-legge 17 del 1989⁽¹³⁾, che ha una estrema importanza, poiché rende di nuovo possibile l'abilitazione di ogni « ordine religioso ». Malgrado l'imprecisione canonica del linguaggio del decreto-legge, si trattava di ogni istituto di vita consacrata e di ogni società di vita apostolica, come si vede dalla prassi, perché il divieto precedente veniva applicato a tutte queste forme⁽¹⁴⁾. La personalità giuridica nell'ordinamento statale veniva loro conferita mediante la registrazione, la quale non poteva esser rifiutata se erano presenti le condizioni, cioè l'indicazione della sede e del rappresentante dell'istituto, nonché una dichiarazione dell'organo ecclesiale competente della legittima fondazione e funzionamento dell'istituto nel quadro della rispettiva chiesa. La registrazione doveva esser fatta dal Ministro della Pubblica Istruzione. Gli istituti religiosi riconosciuti dallo Stato in precedenza dovevano esser registrati d'ufficio, senza dichiarazione previa.

Il 23 ottobre è stata promulgata la legge XXXI del 1989 sulla modifica della Costituzione, nella quale è stata cancellata la frase sul ruolo guida del partito marxista-leninista. Così è scomparsa la distinzione indiretta tra i cittadini credenti e non credenti riguardo alla lo-

⁽¹³⁾ *Magyar Közlöny* (1989), 1046.

⁽¹⁴⁾ Cfr. ERDŐ, P., *A megszentelt élet formái az egyházjogban*, in *Teológia* 24 (1990), 19-24.

ro possibilità di partecipare alla direzione del paese. Anche il passo dedicato alla libertà religiosa ha rivestito una nuova forma. Il testo attuale, nel paragrafo 60 dichiara che « (1) Nella Repubblica di Ungheria tutti hanno diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. (2) Questo diritto comprende la libera scelta, l'accettazione di una religione o di un'altra convinzione di coscienza, la libertà di poter manifestare o non manifestare, esercitare ed insegnare, sia individualmente che insieme ad altri, attraverso atti o cerimonie religiose, oppure in altro modo la propria religione e convinzione. (3) Nella Repubblica di Ungheria la Chiesa agisce separatamente dallo Stato »⁽¹⁵⁾.

2. *La nuova legge sulla libertà di coscienza, di religione e sulle chiese.*

Dopo questi precedenti, il 24 gennaio, il Parlamento ha varato la legge IV del 1990 sulla libertà di coscienza, di religione e sulle chiese, che è stata promulgata sul bollettino ufficiale il 12 febbraio 1990⁽¹⁶⁾. Il testo è stato approvato dal Parlamento a stragrande maggioranza. La legge gode di una stabilità speciale, essendo una « legge con forza costituzionale ». Questo carattere della legge era indispensabile, perché, secondo la Costituzione (par. 8/2/), le regole riguardanti i diritti e i doveri fondamentali non possono essere stabilite che da una tale legge⁽¹⁷⁾.

Nel preambolo della legge viene riconosciuta l'importanza sociale delle chiese, confessioni e comunità religiose quali portatrici di valori e creatrici di comunità. Come motivazione del giudizio positivo sul valore delle chiese, oltre che della loro attività culturale, educativa, didattica, sociale e sanitaria, viene fatta menzione espressa anche, e in primo luogo, del loro lavoro nel quadro della stessa vita religiosa, la quale così sembra riconosciuta anch'essa come valore sociale. Un ultimo motivo dell'importanza delle chiese è, secondo la legge, il loro contributo alla promozione della consapevolezza nazionale. Questa formula, introdotta nel testo nell'ultima fase della preparazione, sembrava a prima vista favorire in modo particolare le comunità protestanti storiche, le quali non senza fondamento possono vantarsi di essere chiese nazionali. Ma il tenore

⁽¹⁵⁾ *Magyar Közlöny* (1989), 1227-1228; cfr. *ivi* 1253.

⁽¹⁶⁾ *Magyar Közlöny* (1990), 205-214.

⁽¹⁷⁾ *Magyar Közlöny* (1989), 1244.

del preambolo permette una interpretazione molto più ampia. L'apertura verso i valori universali dell'umanità e delle religioni mondiali, i rapporti comunitari internazionali che aiutano a superare la tentazione di un nazionalismo meschino, sono da apprezzare specialmente sotto l'aspetto della formazione di una sana coscienza nazionale. Alla fine del preambolo il legislatore sottolinea il carattere di garanzia di questa legge, il principio della tolleranza e la rispondenza della legge alla Costituzione e agli obblighi internazionali della Repubblica.

La legge è assai breve. Oltre al preambolo contiene tre capitoli, divisi in 24 paragrafi. Nel primo capitolo si tratta della *libertà di coscienza e di religione* quale diritto umano fondamentale di libertà, il cui esercizio indisturbato viene garantito (par. 1). Il contenuto di questa libertà viene poi formulato con le stesse parole sopra citate della nuova Costituzione. Subito dopo, cioè in una posizione molto centrale, viene aggiunto che la diffusione della religione o di altre convinzioni di coscienza può effettuarsi anche con l'ausilio dei *mezzi di comunicazione sociale* secondo le disposizioni dell'apposita legge riguardante questa materia. Non viene quindi precisato se questa possibilità riguardi, e in quale misura, l'uso della radio e della televisione statale, o soltanto l'emittenza privata. Non risulta neanche, di quale autonomia possono godere le chiese nella redazione dei programmi religiosi. Negli ultimi mesi è cresciuta la presenza dell'elemento religioso nei mezzi di comunicazione, ma non di rado si trattava di manifestazioni di carattere sincretistico, organizzate dalle forze politiche invece che dalla Chiesa. Non mancano quindi questioni da chiarire anche con mezzi normativi.

Altri punti molto rilevanti del primo capitolo sono la dichiarazione secondo la quale per la propria religione, convinzione o per la manifestazione od esercizio di esse, nessuno può avere alcuno svantaggio o godere di alcun vantaggio (par. 3/1/); nonché il divieto di trascrivere nei registri ufficiali statali i dati riguardanti la religione od altra convinzione (par. 3/2/). Si ribadisce pure che nell'esercizio della libertà religiosa e di coscienza nessuno può essere ostacolato, ma che l'esercizio di questo diritto — se la legge non dispone diversamente — non esime dal compimento dei doveri civili (par. 4). Una disposizione diversa si trova per es. nella legge sulla difesa nazionale, dove si rende possibile un servizio alternativo per motivi di coscienza, come viene precisato nella moti-

vazione ufficiale aggiunta alla legge sulla libertà di religione ⁽¹⁸⁾. Nello stesso luogo si precisa pure che il compimento dei doveri civici non può essere considerato come condizione dell'esercizio della libertà di coscienza e di religione ⁽¹⁹⁾.

In seguito si riconosce il diritto del genitore e del tutore — ma non della persona che cura di fatto il minorenne (come per es. i nonni) ⁽²⁰⁾ — di decidere sull'educazione morale e religiosa del figlio minorenne e di provvedervi in modo appropriato (par. 5). Sotto questo aspetto è da constatare un interessante punto di congruenza con il nuovo Codice di diritto canonico, il quale, nel canone 868 (par. 1, 1) richiede realisticamente il consenso di almeno uno dei genitori per il battesimo di un bambino al di fuori del pericolo di morte, non accontentandosi più della richiesta dei soli nonni. In questo caso, infatti, il battesimo del bambino si fa in vista della sua educazione religiosa. Per quanto riguarda il caso di una eventuale divergenza di opinione tra i genitori a proposito dell'educazione religiosa dei figli, il legislatore statale ha resistito fortunatamente alla tentazione di una soluzione di tipo giuseppinista. Non si è ritornati ad alcune tradizioni della vecchia legislazione del Regno di Ungheria, secondo cui lo Stato regolava l'appartenenza religiosa dei figli nati da matrimoni misti, opponendosi nettamente al diritto canonico. Tale disposizione oggi non sembrava né opportuna né possibile, data la mancanza di rilevanza giuridica dell'appartenenza confessionale del cittadino.

Un'altra novità importante del capitolo è la garanzia che rende possibile l'esercizio individuale e collettivo della religione per i degenti in istituti sociali, sanitari, in quelli per la difesa dell'infanzia e della gioventù e per i detenuti in stabilimenti penitenziari (par. 6). Per quelli invece che prestano servizio militare è previsto, all'interno delle caserme, soltanto la libertà di esercizio *individuale* della religione, mentre al di fuori di esse, non si può limitare l'esercizio collettivo della religione ai soldati (par. 7). La questione delle forme della pastorale dei militari rimane quindi aperta, come pure quella del significato preciso dell'esercizio individuale della religione ⁽²¹⁾. Giova

⁽¹⁸⁾ *Magyar Közlöny* (1990), 210.

⁽¹⁹⁾ *Ivi*.

⁽²⁰⁾ Vedi la motivazione della legge: *Magyar Közlöny* (1990), 211.

⁽²¹⁾ Secondo la motivazione ufficiale della legge, l'assemblea di soldati della stessa confessione religiosa per la discussione di questioni religiose entra ancora nella categoria dell'esercizio individuale (*Magyar Közlöny* 1990, 211).

notare pertanto che la mancata garanzia della possibilità dell'esercizio collettivo della religione nelle caserme non equivale ad un divieto.

È nel quadro del diritto fondamentale della libertà religiosa che la legge riconosce per i seguaci di medesimi principi di fede il diritto di costituire, per l'esercizio della loro religione, una comunità religiosa, una confessione, una chiesa che goda di autonomia (par. 8/1/). In questa prospettiva quindi, il diritto di costituire chiese non è una concessione dello Stato, ma fa parte integrante del diritto umano fondamentale della libertà di religione. Per questo sembra un po' meno armonica l'aggiunta del paragrafo, secondo cui si può costituire chiese per attività religiose che non siano contrarie alla Costituzione né alle leggi (par. 8/2/). Il riferimento generale a qualsiasi tipo di legge sembra esagerato, trattandosi dello stesso riconoscimento del diritto di esistenza delle chiese. E ciò, a tenore del capoverso (2) del paragrafo 8 della Costituzione, facendo parte del diritto fondamentale, non può essere regolato che da leggi con forza costituzionale. Forse non sbagliamo se riteniamo opportuno un ulteriore ripensamento di questa formula per renderla più conforme alla Convenzione europea dei diritti umani del 1950 (22), specialmente in vista della desiderata adesione del paese alla Comunità Europea.

Il secondo capitolo della legge tratta delle *chiese*. Regolamenta la registrazione delle chiese, le confederazioni di diverse chiese, che sono forme di collaborazione usate da un certo numero di chiese protestanti in Ungheria, stabilisce norme sui rapporti delle chiese con lo Stato, sull'attività educativa, sociale e sanitaria delle chiese, sulla loro economia, e infine sulla loro cancellazione dal registro.

La *registrazione* delle chiese viene fatta dal tribunale di comitato o della capitale competente secondo la collocazione della loro sede. Secondo le disposizioni finali della legge (par. 22), le chiese che erano già riconosciute al momento della sua entrata in vigore, vengono registrate d'ufficio, entro il 30 giugno 1990. La motivazione ufficiale aggiunge che le regole della registrazione non possono riguardare le chiese riconosciute in precedenza (23). Non sembra però totalmente chiaro se queste regole di registrazione abbiano o meno alcuni effetti

(22) Cfr. per es. CASSESE, A., *I diritti umani nel mondo contemporaneo*, Roma-Bari, 1988.

(23) *Magyar Közlöny* (1990), 214.

nei riguardi della notifica di alcune modifiche che vengano eventualmente introdotte nella costituzione fondamentale di una chiesa riconosciuta prima della legge. Il capoverso (2) del paragrafo 12 infatti, prevede la dichiarazione posteriore davanti al tribunale di tali modifiche della costituzione fondamentale di una chiesa che riguardano il nome, la sede, la struttura organizzativa e l'eventuale personalità giuridica delle unità strutturali della medesima. Anche se questa disposizione trovasse applicazione alle chiese già esistenti in precedenza, ogni pretesa di vidimazione statale obbligatoria delle nuove norme interne delle chiese, per es. quelle della conferenza episcopale, sarebbe priva di fondamento giuridico.

L'effetto della registrazione è la *personalità giuridica delle chiese* nell'ordinamento statale (par. 13/1/), la quale, dopo tante incertezze, viene così garantita. Dal punto di vista canonico ci si può domandare, evidentemente, se vi è un unico organo rappresentante della Chiesa cattolica in Ungheria, data la competenza limitata della Conferenza episcopale e l'esenzione dei religiosi. Ma il problema si risolve praticamente, se consideriamo che la legge prevede il riconoscimento di tutta una serie di persone giuridiche interne alle chiese. A questo riguardo il legislatore ungherese ha scelto una tecnica, a nostro giudizio più riuscita, ma comunque nettamente diversa da quella della legge polacca del 17 maggio 1989 sulla relazione dello Stato con la Chiesa cattolica⁽²⁴⁾, la quale contiene un elenco tassativo delle persone giuridiche ecclesiastiche riconosciute dallo Stato. Anche se questo elenco recepisce largamente il Codice di diritto canonico, tale enumerazione non può essere mai completa e definitiva ed è da modificare nel caso di ulteriori sviluppi del diritto universale o particolare della Chiesa. La legge ungherese invece si accontenta di un rinvio generale dicendo che « la chiesa e — se la sua costituzione dispone così —, le sue unità strutturali (organismi, istituti, comunità parrocchiali ecc.) sono persone giuridiche » (par. 13/2/). Nel capoverso successivo si aggiunge che anche le organizzazioni autonome delle chiese, istituite per obiettivi religiosi (organizzazioni religiose ecc.) diventano persone giuridiche quando vengono registrate dal tribunale. Le condizioni della registrazione sono rimaste quelle richieste nel sopra citato decreto-legge n. 17 del 1989 che ha reso possibile la rinascita degli ordini religiosi. L'autorità statale non ha a questo pro-

⁽²⁴⁾ Art. 7-9: *Dziennik ustaw Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej*, Nr. 29 del 23 maggio 1989, 458.

posito nessuna competenza discrezionale. È sufficiente che siano indicate le sedi, l'organo gerente e rappresentante e venga allegata la dichiarazione dell'autorità competente della rispettiva chiesa (par. 13/3/). Ci sono quindi *due categorie di persone giuridiche* interne alle chiese: le « unità strutturali » che per essere riconosciute come tali non hanno bisogno di registrazione, ma devono figurare come persone giuridiche nella propria costituzione della rispettiva chiesa, e le « organizzazioni autonome » che acquistano la personalità nel diritto statale mediante la registrazione ⁽²⁵⁾. Questa distinzione non corrisponde completamente al diritto canonico, dove anche gli istituti religiosi sono « ipso iure » persone giuridiche. Si prevede la necessità di alcuni criteri per poter decidere se una persona giuridica ecclesiastica per ottenere la personalità civile debba farsi registrare o meno. Comunque, la legge rende possibile l'acquisizione della personalità giuridica statale anche per tutti gli altri tipi di persone giuridiche ecclesiastiche, come sono per es. le associazioni. Anzi, dato che per la seconda categoria di enti la legge non richiede espressamente che abbiano la personalità nella propria chiesa, ci si può chiedere se un ente ecclesiale in qualche senso autonomo, ma privo di personalità giuridica nella Chiesa, possa farsi registrare come persona giuridica davanti allo Stato, con dichiarazione sulla sua legittimità emessa dall'autorità ecclesiastica.

Dei rapporti Chiesa-Stato la legge stabilisce soltanto alcuni principi di decisiva importanza. Viene ripetuto il principio costituzionale della *separazione* (par. 15/1/), si ribadisce l'*uguaglianza giuridica delle chiese* (par. 15/3/), viene proibito che lo Stato costituisca qualche *organo per la direzione o per il controllo delle chiese* (par. 16/1/), viene precisato che non si può usare la coercizione statale per far valere le leggi interne delle chiese (par. 15/2/), e, infine, viene garantito che il Pubblico Ministero può intentare un processo contro la persona giuridica ecclesiale, se essa violasse la legge (par. 16/2/). È da notare che lo Stato non rivendica più la partecipazione a nessuna nomina ecclesiale, nemmeno nel caso di una nomina fatta da un'autorità ecclesiale straniera, e neppure quando il candidato sia cittadino straniero. Questo cambiamento è da ritenersi una conseguenza della netta separazione. Le funzioni ecclesiali, infatti, non hanno carattere pubblico nello Stato.

(25) Cfr. motivazione ufficiale: *Magyar Közlöny* (1990), 212.

Sulle attività educative, culturali, sanitarie, sociali, sportive, e quelle riguardanti la difesa dell'infanzia e della gioventù, la legge garantisce che le persone giuridiche ecclesiali possano svolgerle, a meno che esse siano riservate dalla legge esclusivamente allo Stato o ad altri organi (istituti) statali. In tutti questi settori, le persone giuridiche ecclesiali possono fondare e gestire anche degli istituti (par. 17/1/). Secondo una legge successiva sulla pubblica istruzione, questa possibilità si estende ad ogni tipo di scuole, anche a quelle superiori ⁽²⁶⁾.

Nel quadro di queste attività delle chiese si garantisce alle persone giuridiche ecclesiali (cioè non per es. ai privati senza mandato ufficiale delle loro chiese) anche la possibilità di svolgere, secondo le esigenze degli alunni e dei genitori, *l'insegnamento della religione con carattere non obbligatorio* negli istituti d'insegnamento ed educativi gestiti dallo Stato (par. 17/2/). Così è diventato possibile anche l'insegnamento della religione nelle università statali. Questa sfida richiederà uno sforzo speciale da parte della Chiesa cattolica per organizzare la pastorale e la formazione religiosa della gioventù universitaria. È da notare che all'insegnante di religione veniva garantita nell'agosto 1990 una retribuzione statale.

Quanto all'*economia delle chiese* la loro possibilità di acquisire dei beni non sembra subire limitazioni speciali, e l'enumerazione dei modi di acquisto non è tassativa (par. 18/1/) ⁽²⁷⁾. Viene loro garantita la possibilità di ricevere donativi senza permesso speciale, ma nel modo determinato dalle proprie leggi interne (*ivi*). I privati possono detrarre dalla loro base dell'imposta le erogazioni fatte a favore di uno scopo ecclesiale soltanto se sono versate a favore di una fondazione o in forma d'assunzione di un impegno d'interesse pubblico. In questi casi lo Stato non controlla il contenuto dell'attività ecclesiale né l'uso dei donativi, ma soltanto il carattere d'interesse pubblico della fondazione o dell'impegno ⁽²⁸⁾. Le persone giuridiche ecclesiali possono svolgere pure *attività imprenditoriale*, fondare un'impresa, costituire una società commerciale o prenderne parte secondo le norme riguardanti le organizzazioni sociali (par. 18/2/) ⁽²⁹⁾ che comportano una certa riduzione delle imposte. Non sono considerate attività commerciali e così sono anche esenti dalle imposte: la gestione di istituzioni culturali, educative e di

⁽²⁶⁾ Legge XXIII del 1990, 639-40: *Magyar Közlöny* (1990), 457; cfr. il decreto governativo 36/1990 del 12 settembre: *ivi* 1794.

⁽²⁷⁾ Cfr. motivazione ufficiale: *Magyar Közlöny* (1990), 213.

⁽²⁸⁾ Cfr. motivazione ufficiale: *Magyar Közlöny* (1990), 213.

⁽²⁹⁾ Cfr. i paragrafi 70-73 del Codice civile ungherese.

insegnamento, sociali, sanitarie, di difesa dell'infanzia e della gioventù; la produzione e la vendita delle pubblicazioni necessarie alla vita religiosa e degli oggetti sacri; lo sfruttamento parziale degli edifici usati a scopi ecclesiali; la manutenzione dei cimiteri (par. 18/3/).

Per la gestione delle istituzioni educative e di insegnamento, sociali, sanitarie, sportive, di difesa dell'infanzia e della gioventù delle persone giuridiche ecclesiali, lo Stato fornisce un *sostegno finanziario* fissato nel bilancio statale, uguale a quello dato alle analoghe istituzioni statali (par. 19/1/).

Il Parlamento — all'approvazione del bilancio annuale — può fornire alle persone giuridiche ecclesiali un sostegno statale anche per ogni altro scopo (par. 19/2/). Qui si tratta della possibilità del sostegno statale anche per attività che riguardino la vita religiosa stessa. Il fatto che la decisione su tali aiuti finanziari spetti al Parlamento e non ad un organo amministrativo, deve escludere una dipendenza delle chiese dalla pubblica amministrazione. Questa possibilità risulta per ora necessaria, dato che il problema del finanziamento delle chiese non è ancora risolto, e — come viene riconosciuta anche dalla motivazione ufficiale della legge ⁽³⁰⁾ — il funzionamento delle strutture di alcune chiese diventerebbe quasi impossibile senza l'aiuto statale.

Per quanto riguarda la *cancellazione delle chiese o delle persone giuridiche dal registro*, essa ha per effetto la perdita della personalità giuridica (par. 13/1), e viene fatta dal tribunale ordinario (par. 20) e non dalla Corte Costituzionale, ed è possibile per tre motivi:

1) Su richiesta dell'organo supremo ungherese della rispettiva chiesa, se si tratta della cancellazione di chiese. La richiesta può essere motivata dall'unione, divisione o scioglimento della chiesa. Possono presentare tale richiesta anche le persone giuridiche registrate, per gli stessi motivi. Ma per loro la richiesta di cancellazione dal registro può essere proposta anche dall'autorità ecclesiastica il cui certificato era requisito per la registrazione (par. 20/1/). Di per sé questo tipo di cancellazione non dovrebbe crear problemi per la Chiesa cattolica. Ciò non di meno va precisato che il concetto di organo supremo ungherese, nel senso di un unico organo, non sembra conforme alla costituzione della Chiesa cattolica.

2) La cancellazione dal registro di una chiesa o di una persona giuridica ecclesiale è possibile pure in base all'azione del Pubblico Ministero, se la chiesa o la persona giuridica, nonostante l'invito fatto dal

⁽³⁰⁾ *Magyar Közlöny* (1990), 213.

tribunale, non interrompa la propria attività contraria alla Costituzione o alle leggi (par. 20/2/). Anche qui vale la nostra osservazione fatta in precedenza: sembra esagerato far dipendere la stessa personalità delle chiese da qualsiasi tipo di legge. Se la violazione della legge avviene nel corso dell'attività di una unità strutturale o di una persona giuridica registrata di una chiesa, l'invito del tribunale viene rivolto al supremo organo ungherese della rispettiva chiesa (par. 20/4/). Pure qui rimane il problema della nozione del supremo organo ungherese.

3) Il terzo motivo della cancellazione è l'estinzione della chiesa. Essa va dichiarata dal tribunale, se la chiesa cessa la propria attività e non dispone del suo patrimonio (par. 20/3/).

Nel caso di divisione o unione di chiese, il loro patrimonio passa alle chiese subentranti. Quando si tratta di divisione di chiese, la proporzione della ripartizione dei beni viene determinata dalla chiesa stessa. Se la chiesa si è sciolta od è stata emessa dal tribunale la dichiarazione della sua estinzione, essa può disporre entro novanta giorni dei propri beni. Dopo la scadenza di questi termini o nel caso in cui la chiesa venga cancellata dal registro per motivi di violazione di legge, dei suoi beni devono costituirsi fondazioni il cui scopo dev'essere determinato dal Consiglio dei Ministri.

Il *terzo capitolo* della legge contiene disposizioni finali, soprattutto alcune modifiche al Codice penale per proteggere gli oggetti e i luoghi sacri dalla loro violazione, e inoltre le persone da violenze o minacce che impediscano l'esercizio della libertà di coscienza e di religione (par. 23), nonché autorizza il Consiglio dei Ministri ad emettere regole ⁽³¹⁾ sulla presentazione dei resoconti, a cui sono tenute le persone giuridiche ecclesiali che ricevono sostegno statale o svolgono direttamente, e non mediante altri enti, attività commerciale (par. 24/2/). Infine vengono abrogate espressamente le norme giuridiche precedenti che riguardavano questa materia (par. 24/4/).

3. *Questioni aperte.*

Al momento della ratifica della legge erano ancora formalmente in vigore le intese del 1964 tra la Santa Sede e il Governo ungherese. Nell'accordo del 9 febbraio 1990, invece, le parti hanno convenuto di

⁽³¹⁾ Queste regole sono state promulgate nel decreto del Consiglio dei Ministri 76/1990 del 25 aprile 1990: *Magyar Közlöny* (1990), 762-763.

ristabilire le relazioni diplomatiche, e di considerare superate le intese parziali del 1964 ⁽³²⁾.

Eppure vi sono ancora delle questioni aperte. Oltre a quelle menzionate nel capitolo precedente, che si riferiscono a dei dettagli, c'è un problema di tipo generale. Ovvero l'intero sistema di finanziamento della Chiesa. Le nuove possibilità di servizio pastorale, culturale e sociale, garantite dalla legge rimangono quasi lettera morta se non si riesce ad assicurar loro i mezzi necessari. Per gli ordini religiosi per es. è un grave ostacolo il riprendere la vita comunitaria per la mancanza degli edifici a loro disposizione. A livello di esperti, oggi si discute ormai della legalità dei provvedimenti di secolarizzazione dei beni ecclesiali presi alla fine degli anni quaranta e all'inizio degli anni cinquanta. Sembra generalmente accettabile che almeno il modo dell'esecuzione di questi provvedimenti fosse stato caratterizzato dall'illegalità. Dal punto di vista del diritto canonico si può osservare che: 1) beni ecclesiastici sono quelli delle persone giuridiche ecclesiastiche che nel diritto canonico vigente si chiamano pubbliche (can. 1258); 2) il diritto di proprietà degli immobili ecclesiali non può estinguersi quando non sono state compiute le condizioni richieste a tal fine dal diritto canonico; 3) la rinuncia del diritto di proprietà, essendo una forma di alienazione, richiede la licenza della Santa Sede, se il valore dell'immobile supera la somma stabilita a questo effetto dalla Conferenza episcopale e riveduta dalla Santa Sede (can. 1292 par. 2, cfr. can. 455 par. 2). È da notare però che la Conferenza episcopale ungherese non ha ancora stabilito, quale sia questa somma. Come orientamento può servire ancora la norma emessa dalla Santa Sede prima del vigente Codice di diritto canonico ⁽³³⁾.

Sembra auspicabile trovare quanto prima i principi di una soluzione. La restituzione immediata di tutti gli immobili che appartenevano alla Chiesa alla fine della guerra, non pare realistica, perché i possessori attuali sono numerosi, la sostanza e la condizione degli immobili è spesso fortemente mutata ecc. Non sembra opportuna neppure una soluzione che richiamandosi alle difficoltà del bilancio statale o comuna-

⁽³²⁾ *L'Osservatore Romano* 130 (1990) 10 febbraio. Per il testo intero (ungherese) dell'accordo del 9 febbraio 1990 vedi *Megállapodás a Szentszék és a Magyar Köztársaság között*, in *Katolikus Szemle* (Roma) 42 (1990), 57.

⁽³³⁾ Cfr. ... *Sedes Apostolica, Notificatio part.*, 1978: OCHOA, X., *Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae*, V, Roma, 1980, 7500 (« Per i paesi non elencati, fino a nuova disposizione indistintamente vale la somma — o equivalente — di 15.000 \$ USA »).

le, non garantisca né una sufficiente restituzione né un giusto indennizzo. In questo caso mancherebbero proprio i mezzi necessari per riprendere la rispettiva attività della Chiesa. Forse la rinuncia di una parte della proprietà immobiliare ecclesiale connessa con la restituzione di un'altra parte e con un congruo risarcimento, potrebbe essere una via di soluzione. Così si potrebbe approfittare della possibilità dell'attività imprenditoriale delle chiese garantita nella nuova legge.

Tutto sommato, il nuovo sistema delle relazioni giuridiche Chiesa-Stato è caratterizzato dalla separazione, « dalla neutralità ideologica dello Stato »⁽³⁴⁾, dall'uguaglianza delle comunità religiose davanti alla legge, dal riconoscimento anche del valore della loro attività religiosa. Tra le due tendenze principali che si dimostrano nei diversi paesi della regione a proposito della sistemazione della condizione della Chiesa, cioè quella di restaurazione e quella liberale, in Ungheria sembra prevalere la seconda.

Secondo la nuova normativa ungherese, quindi, risulterebbe assai disarmonico il pieno ripristino della competenza che avevano alcuni organi statali nell'antica Ungheria, dove le funzioni statali e quelle delle confessioni incorporate erano strettamente collegate. Similmente problematico sarebbe un ritorno all'istituto del giuspatronato che nel frattempo sembra completamente estinto in Ungheria, secondo i criteri del diritto canonico⁽³⁵⁾.

A modo di conclusione possiamo constatare che la condizione giuridica della Chiesa in Ungheria è diventata fundamentalmente nuova. I cambiamenti giuridici compiuti sembra che abbiano gettato le basi per un regime di separazione senza laicismo e secolarismo.

⁽³⁴⁾ Motivazione ufficiale della legge IV del 1990, in *Magyar Közlöny* (1990), 209.

⁽³⁵⁾ Cfr. ERDÖ, P., *Il giuspatronato in Ungheria*, in *Apollinaris* 62 (1989), 189-206.